






PARTITA IVA 01646380830





REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO

Ai sensi del D.Lgs. 28/2010, D.M. 180/2010, D.I. 145/2011, D.L. 69/2013 (conv. in L. 98/2013) e D.M. 139/2014

Organismo iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 09 marzo 2011 al n. 162

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto del regolamento e principi informatori
- Art. 3 Ambito di applicazione. Materie oggetto di mediazione
- Art. 4 Sede legale dell'organismo e altre sedi

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

- Art. 5 L'Organismo di mediazione
- Art. 6 II responsabile dell'Organismo
- Art. 7 La segreteria
- Art. 8 Mediatori e tirocinanti
- Art. 9 Il registro dei mediatori
- Art. 10 Sospensione e cancellazione dal registro dei mediatori
- Art. 11 Obblighi di comportamento

TITOLO III FUNZIONAMENTO

Capo I Accesso alla mediazione

- Art. 12 Adempimenti preliminari
- Art. 13 Presentazione dell'istanza di mediazione o della domanda congiunta e adempimenti connessi
- Art. 14 Risposta della parte invitata e adempimenti connessi
- Art. 15 Disposizioni comuni alle parti
- Art. 16 Nomina del mediatore; accettazione dell'incarico; astensione e ricusazione; sostituzione
- Art. 17 Nomina tirocinanti
- Art. 18 Nomina ausiliari ed esperti

Capo II Incontro di programmazione

- Art. 19 Avvio e svolgimento dell'incontro informativo
- Art. 20 Rinvio dell'incontro informativo
- Art. 21 Esiti dell'incontro informativo
- Art. 22 (articolo abrogato per effetto della sentenza Tar Lazio n. 1351/2015)

Capo III Avvio e conclusione della mediazione

- Art. 23 Incontro di mediazione
- Art. 24 Conseguenze in caso di ritardato o omesso versamento delle indennità
- Art. 25 Durata della mediazione
- Art. 26 Rinvio dell'incontro di mediazione
- Art. 27 Chiusura negativa della mediazione
- Art. 28 Chiusura positiva della mediazione
- Art. 29 Verbale conclusivo
- Art. 30 Rinvio delle parti a un nuovo incontro di mediazione

Capo IV Costi e indennità

- Art. 31 Indennità corrisposte all'Organismo
- Art. 32 Costi della mediazione. Valore della lite
- Art. 33 Esenzione e credito d'imposta
- Art. 34 Convenzioni
- Art. 35 Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio

TITOLO IV DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

- Art. 36 Documentazione
- Art. 37 Irregolarità procedurali ed errori materiali
- Art. 38 Scheda di valutazione del servizio
- Art. 39 Altri casi di negoziazione previsti dalla legge
- Art. 40 Clausola di chiusura
- Art. 41 Entrata in vigore e modifiche al regolamento



Allegati:

- Allegato 1. Codice Etico e Norme di comportamento per i mediatori
- Allegato 2. Scheda per la valutazione del servizio e della soddisfazione percepita (customer satisfaction)
- Allegato 3.0. Tabella A. costi per procedure in materie in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità
- Allegato 3.1. Tabella A. costi per procedure in materie in cui il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità
- Allegato 4. Istanza di mediazione
- Allegato 5. Adesione al procedimento di mediazione
- Allegato 6. Istanza congiunta di mediazione
- Allegato 7. Domanda d'iscrizione del mediatore all'Organismo CESIM
- Allegato 8. Designazione del mediatore e fissazione dell'incontro
- Allegato 9. Modello di accettazione dell'incarico
- Allegato 10. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di condanne penali
- Allegato 11. Dichiarazione sostitutiva di notorietà (possesso dei requisiti per i mediatori)



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento e dei relativi allegati si intende per

- a) *mediazione*: procedimento di conciliazione stragiudiziale di una controversia disciplinato dal D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento;
- b) *mediatore*: persona fisica, in possesso delle richieste qualifiche, alla quale viene assegnato il compito di assistere le parti nella ricerca di una soluzione pacifica alla lite insorta o insorgenda tra loro;
- c) Organismo: l'organismo di mediazione Cesim;
- d) Responsabile: il responsabile dell'organismo di mediazione Cesim;
- e) Regolamento: il regolamento dell'organismo di mediazione Cesim;
- f) incontro informativo: primo incontro, definito dalla legge informativo, o di programmazione, nel quale le parti si limitano a comparire dinnanzi al mediatore e manifestano la propria possibilità/impossibilità di avvalersi dello strumento mediatizio per comporre una lite;
- g) incontro di mediazione/conciliazione: qualsiasi incontro tra le parti nel quale le stesse discutono, alla presenza del mediatore, sulle possibili composizioni della lite insorta tra loro.

Art. 2 Oggetto del regolamento e principi ispiratori

- 1. Il presente regolamento di procedura disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di mediazione CESIM, al quale fa capo lo svolgimento dell'attività di mediazione tra più soggetti, esercitata da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
- 2. Il regolamento, inoltre:
 - a. fissa le modalità di reclutamento e designazione dei mediatori;
 - b. formalizza la procedura di mediazione osservata dall'Organismo.
- 3. Al regolamento sono allegati, a formarne parte integrante e sostanziale:
 - a. il codice etico;
 - b. il modello della scheda di valutazione;
 - c. le tabelle delle indennità dovute ai sensi del D.M. 180/2010, come modificato dal D.L. 139/2014, e D.I. 145/2011 e successivo adeguamento al D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013;
 - d. i modelli di domanda e adesione (fac-simili) previsti per la fase di avvio del procedimento di mediazione;
 - e. il fac simile della domanda di iscrizione all'albo dei mediatori Cesim;
 - f. i fac simili delle <u>dichiarazioni sostitutive di certificazione</u> concernenti: (i) l'assenza di condanne penali; (ii) l'assenza di circostanze che inficino l'imparzialità del mediatore.
- 4. Nel disciplinare la mediazione, il regolamento si ispira ai principi di <u>informalità, riservatezza, rapidità e</u> professionalità.
- 5. Le norme del Regolamento vanno interpretate secondo lo spirito del D. Lgs. 28/2010 e in modo da preservarne il significato; eventuali questioni interpretative sulla normativa da applicare al procedimento mediatizio sono sollevate dinnanzi al Responsabile, il quale le risolve con provvedimento ad hoc, adottato, se necessario, previa consultazione di uno o più esperti della materia; in casi eccezionali il Responsabile può chiedere al Presidente del Tribunale un parere pro veritate, sulla base del quale adottare le opportune determinazioni relativamente al caso concreto.

Art. 3 Ambito di applicazione. Materie oggetto di mediazione

- 1. Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente.
- 2. Il servizio di mediazione viene erogato a favore di tutti coloro i quali intendano fruire dell'attività svolta dall'Organismo al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo per la composizione amichevole di una controversia; la fruizione del servizio avviene secondo le forme previste dal presente regolamento.



- 3. Sono oggetto di mediazione c.d. obbligatoria tutte le controversie per le quali il ricorso alla procedura conciliativa è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; esse fanno riferimento alle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 (così come modificato dal D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013).
- 4. Sono oggetto di mediazione c.d. facoltativa tutte le controversie in materia civile e commerciale che non rientrino nel comma precedente, comprese quelle che si svolgono nel contesto di negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, aventi per oggetto la medesima controversia. Non possono essere oggetto di mediazione le controversie che vertono su diritti indisponibili.

Art. 4 Sede legale dell'organismo e altre sedi

- 1. La sede legale dell'Organismo è fissata nei locali della Società Cooperativa Sociale Cesim, siti in Milazzo (Me), alla via XX Luglio, n. 81, 98057.
- 2. L'Organismo dispone anche di altre sedi di mediazione, secondo il seguente organigramma:

DENOMINAZIONE SEDE	SEDE LEGALE/OPERATIVA	INDIRIZZO DELLA SEDE	RECAPITI DELLA SEDE
SEDE 1	Legale e Operativa	Via XX Luglio, 81 98057 Milazzo (ME)	Tel. 090/2135747 Fax. 090/2132580 email: mediazione@cesimcoop.com - cesimcoop@pec.it
SEDE 2	Operativa	Via Palestro, 303 97019 Vittoria (Rg)	Tel. 090/2135747 Fax. 090/2132580 email: mediazione@cesimcoop.com - cesimcoop@pec.it
SEDE 3	Operativa	Via Roma, 61 98071 Capo d'Orlando (Me)	Tel. 090/2135747 Fax. 090/2132580 email: mediazione@cesimcoop.com - cesimcoop@pec.it
SEDE 4	Operativa	Via Colleoni, 2 24060 Montello (Bg)	Tel. 0941/912827 Tel. 0941/912827 email: mediazione@cesimcoop.com - cesimcoop@pec.it
SEDE 5	Operativa	Via Centonze, 154 98123 Messina (Me)	Tel. 090/2135747 Fax. 090/2132580 email: mediazione@cesimcoop.com - cesimcoop@pec.it
SEDE 6	Operativa	Via Ronchi, 12 95129 Catania (CT)	Tel. 090/2135747 Fax. 090/2132580 email: mediazione@cesimcoop.com - cesimcoop@pec.it
SEDE 7	Operativa	Via Messina, 15 98121 Palermo (PA)	Tel. 090/2135747 Fax. 090/2132580 email: mediazione@cesimcoop.com - cesimcoop@pec.it
SEDE 8	Operativa	Via Giorgio Rizzo, 80 98057 Milazzo (ME)	Tel. 090/2135747 Fax. 090/2132580 email: mediazione@cesimcoop.com - cesimcoop@pec.it

3. La tabella di cui sopra potrà subire modifiche o integrazioni a cura della segreteria dell'Organismo, da eseguirsi informaticamente a norma della Circolare 18 settembre 2014.



Titolo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 5 L'Organismo di mediazione

- 1. L'Organismo di mediazione è l'ente al quale fa capo l'attività di mediazione; l'organigramma presenta diverse figure:
 - a. il responsabile dell'Organismo;
 - b. la segreteria;
 - c. il mediatore (che può svolgere funzioni di mediatore principale o di tirocinante).

Art. 6 Il Responsabile dell'Organismo

- 1. Il responsabile dell'Organismo svolge le seguenti funzioni e cura i seguenti uffici:
 - a. nomina, destituzione e sostituzione del mediatore principale;
 - b. nomina, destituzione e sostituzione del tirocinante;
 - c. nomina di uno o più esperti;
 - d. rappresentanza dell'Organismo nei confronti dei terzi;
 - e. responsabilità per la conservazione degli atti dell'Organismo;
 - f. supervisione sul registro dei mediatori; iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro;
 - g. firma degli atti dell'Organismo aventi rilevanza esterna;
 - h. interpretazione della normativa sulla mediazione (combinato disposto della normativa statale, europea, e interna, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali).

Art. 7 La segreteria

- La segreteria ha il compito precipuo di coadiuvare il Responsabile e i mediatori nell'esperimento della conciliazione, nonché al di fuori di essa, per tutto quel che concerne le pratiche relative alle vertenze oggetto di mediazione. Presso la segreteria è lavorata e custodita la documentazione relativa all'attività di mediazione.
- 2. La segreteria ha sede presso la sede legale dell'Organismo.

Art. 8 Mediatori e tirocinanti

- 1. Il mediatore principale, scelto dal responsabile dell'Organismo tra gli iscritti al registro dei mediatori Cesim, è colui dinnanzi al quale si svolge il tentativo di conciliazione.
- 2. Al mediatore principale può essere affiancato un tirocinante, scelto anch'esso tra gli iscritti al registro dei mediatori Cesim.
- 3. Il mediatore e il tirocinante devono godere dei requisiti di onorabilità e professionalità, e degli altri requisiti, previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 9 Il registro dei mediatori

- 1. Il registro dei mediatori è un elenco, anche virtuale, istituito presso la segreteria dell'Organismo, nel quale sono inseriti i nominativi di tutti i soggetti abilitati a svolgere attività di mediazione che abbiano chiesto di collaborare con l'Organismo e siano stai accettati dallo stesso.
- 2. L'iscrizione nel registro avviene su domanda dell'interessato, il quale deve possedere e dichiarare di possedere i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 3. La domanda è accolta dal Responsabile dell'Organismo, il quale verifica la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento. La falsa dichiarazione del possesso dei requisiti comporta il rifiuto della domanda, ovvero l'espulsione del mediatore qualora la stessa fosse già stata accolta, oltre alle conseguenze penali previste per il mendacio.



- 4. La tenuta e l'aggiornamento del registro sono curati dalla segreteria sotto la supervisione de Responsabile.
- 5. Resta ferma in capo a ciascun mediatore la responsabilità riguardante l'obbligo degli aggiornamenti e dei tirocini, nonché ogni altro obbligo, che sia previsto per legge o per disposizione interna all'Organismo, necessario ai fini della permanenza nel suddetto registro.
- 6. Per quanto riguarda, in special modo, gli avvocati, che acquisiscono di diritto la qualifica di mediatori, essi devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati. Si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Art. 10 Sospensione e cancellazione dal registro dei mediatori

- L'iscrizione nel registro dei mediatori non dà alcun diritto a permanere nell'elenco; viceversa, la stessa è soggetta a verifica periodica e può essere sospesa e/o cancellata nelle ipotesi tassative previste nel comma 2.
- 2. La sospensione cautelare e/o la cancellazione definitiva dal registro dei mediatori può essere disposta:
 - a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo imputato al mediatore;
 - b) nel caso di apertura di procedimento disciplinare a carico del mediatore;
 - c) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
 - d) nel caso di violazione degli obblighi e divieti previsti dagli articoli 14 e 14 bis D.Lgs. 28/2010;
 - e) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno;
 - f) qualora l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 28/2010 perché contrario all'ordine pubblico o alle norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale;
 - g) nel caso di mancato aggiornamento e di mancanza di tirocini.
- 3. Il mantenimento dell'iscrizione è in ogni caso subordinato al mantenimento del requisito di onorabilità e degli altri requisiti di legge richiamati dal presente regolamento.

Art. 11 Obblighi di comportamento

- Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo, o comunque nell'ambito di un procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
- 2. Il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
- 3. Le dichiarazioni rese, o le informazioni acquisite nel corso di un procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o di quella dalla quale provengono le informazioni.
- 4. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
- 5. Il mediatore non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.
- 6. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del c.p.p. in quanto applicabili.

Titolo III

FUNZIONAMENTO

Capo I

Accesso alla mediazione

Art. 12 Adempimenti preliminari

1. L'accesso al servizio di mediazione avviene seguendo apposita procedura sul sito internet www.cesimcoop.com, area dedicata alla mediazione, come da allegato al presente regolamento.



- Art. 13 Presentazione dell'istanza di mediazione o della domanda congiunta e adempimenti connessi
 - L'istanza di mediazione, corredata dalla copia di un proprio documento d'identità, deve essere presentata presso una sede dell'Organismo ubicata nel medesimo ambito territoriale del giudice competente per la controversia.
 - 2. La presentazione può avvenire nelle seguenti forme: (i) consegna *brevi manu*; (ii) invio tramite raccomandata; (iii) PEC (all'indirizzo cesimcoop@pec.it).
 - 3. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolgerà presso l'Organismo al quale è stata presentata per prima; a tal proposito, fa fede la data di invio della domanda per quel che concerne la Raccomandata o la PEC, mentre fa fede il protocollo interno di segreteria nel caso di consegna brevi manu.
 - 4. L'<u>istanza</u> di mediazione (allegato 4 modello 4) deve contenere:
 - a) le generalità dell'istante (di ciascun istante) nonché dell'avvocato che lo assiste;
 - b) i recapiti ai quali la parte vuole ricevere le comunicazioni riguardanti la mediazione;
 - c) la richiesta di avvio del procedimento di mediazione nei confronti di uno o più soggetti;
 - d) le generalità e il presumibile recapito della parte invitata in mediazione (o delle parti);
 - e) la materia oggetto della mediazione;
 - f) le ragioni della pretesa;
 - g) il valore della controversia;
 - h) la sede presso la quale avrà luogo la mediazione;
 - i) l'eventuale preferenza per un mediatore;
 - j) la dichiarazione di presa visione del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione;
 - la sottoscrizione.
 - 5. Le parti possono anche depositare, presso la segreteria dell'Organismo, una <u>domanda congiunta</u> e contestuale (allegato 6 modello 6) per l'attivazione della procedura conciliativa. La domanda congiunta deve contenere:
 - a) le generalità delle parti nonché degli avvocati che le assistono;
 - b) i recapiti ai quali le parti vogliono ricevere le comunicazioni riguardanti la mediazione;
 - c) la richiesta di avvio del procedimento di mediazione:
 - d) la materia oggetto della mediazione;
 - e) il valore della controversia;
 - f) la sede presso la quale avrà luogo la mediazione;
 - g) l'eventuale preferenza per un mediatore;
 - h) la dichiarazione di presa visione e accettazione del Regolamento:
 - i) l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione;
 - i) la sottoscrizione di tutte le parti.
 - 6. Al momento della ricezione dell'istanza di mediazione, o della domanda congiunta, la segreteria provvede ad assegnare un numero di protocollo d'entrata con relativa data. A seguire, il responsabile dell'Organismo designa il mediatore; la scelta viene effettuata tenendo conto della specifica competenza professionale rispetto alla materia oggetto della mediazione, nonché della tipologia della Laurea Universitaria posseduta e della esperienza professionale maturata. Il responsabile non fornisce motivazione scritta della propria scelta. Ciascuna parte può manifestare la propria preferenza per un mediatore tra quelli iscritti nel registro dell'Organismo; la manifestazione non vincola il responsabile dell'Organismo. Contestualmente, il responsabile fissa la data del primo incontro di programmazione, che deve svolgersi entro e non oltre 30 giorni dal deposito dell'istanza o della domanda di mediazione. Il superamento eccezionale del termine non inficia la validità del procedimento, purché il differimento sia motivato. In caso di ricorso alla procedura di mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
 - 7. Nel caso di istanza unilaterale, la segreteria: predispone la lettera di invito in mediazione; acquisisce la firma del Responsabile in calce alla stessa; provvede a trasmetterla alla controparte (o controparti qualora nell'istanza siano indicati più soggetti) con ogni mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.
 - 8. La lettera di invito deve inderogabilmente contenere:
 - a) il numero e la data del procedimento;
 - b) la materia oggetto della mediazione;
 - c) l'indicazione dell'istante;





- d) il valore della lite;
- e) l'indicazione del mediatore designato;
- f) l'indicazione della data, ora e sede del primo incontro informativo;
- g) la richiesta di rispondere mediante compilazione *on line* del modello di adesione/rifiuto (allegato 5 modello 5) entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della lettera di invito.
- 9. Alla lettera di invito è allegata in copia l'istanza di mediazione pervenuta all'Organismo.
- 10. La medesima lettera, unitamente a copia dell'istanza di mediazione, è inviata per conoscenza anche al mediatore designato e all'avvocato dell'istante.

Art. 14 Risposta della parte invitata e adempimenti connessi

- 1. Se la parte invitata accetta di partecipare all'incontro informativo, aderisce secondo le modalità di cui all'art. 12.
- 2. La risposta (allegato 5 modello 5) deve contenere:
 - a) le generalità della parte invitata (di ciascuna parte) nonché dell'avvocato che la assiste;
 - b) i recapiti ai quali la parte vuole ricevere le comunicazioni riguardanti la mediazione;
 - c) la dichiarazione di adesione/non adesione;
 - d) le generalità dell'istante nonché dell'avvocato che lo assiste;
 - e) la materia oggetto della controversia, ripresa testualmente dall'istanza;
 - f) le ragioni della pretesa, riprese testualmente dall'istanza;
 - g) il valore della lite, ripresa testualmente dall'istanza;
 - h) la dichiarazione di presa visione e accettazione del Regolamento.
- 3. La risposta va fornita nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell'invito.
- 4. Secondo le stesse modalità la parte più rifiutare l'invito in mediazione.
- 5. La parte che abbia inizialmente rifiutato può successivamente accettare; parimenti, la parte che abbia inizialmente accettato può successivamente rifiutare. La parte invitata può rifiutare anche tacitamente, non riscontrando in alcun modo l'invito in mediazione.
- 6. Il rifiuto della parte invitata determina la conclusione del procedimento di mediazione, formalizzata con verbale negativo di ingiustificata mancata partecipazione della controparte al procedimento di mediazione.

Art. 15 Disposizioni comuni alle parti

- Le parti, unitamente all'istanza (o domanda) di mediazione o all'adesione, possono produrre la documentazione che ritengono più opportuna, con facoltà di riservarne, in tutto o in parte, la consultazione al mediatore.
- 2. La documentazione prodotta è custodita presso la segreteria dell'Organismo e messa a disposizione delle parti, a partire dal primo incontro di conciliazione, ad eccezione di quanto venga prodotto con riserva di uso in favore del solo mediatore.
- 3. Le comunicazioni alle parti vengono fatte al recapito indicato dalle stesse.
- 4. Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il Mediatore, il Responsabile dell'Organismo, e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in ragione del procedimento di mediazione.

Art. 16 Nomina del mediatore; accettazione dell'incarico; astensione e ricusazione; sostituzione

- 1. Il mediatore, una volta designato dal Responsabile dell'Organismo di mediazione, non può rifiutare l'incarico salvo che versi nelle seguenti situazioni:
 - a) abbia in corso con una delle parti rapporti professionali di qualsiasi natura;
 - b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di una delle parti;
 - c) sia cliente o dipendente di una delle parti o debitore o creditore della medesima;
 - d) sia socio o associato del professionista che assiste una delle parti del procedimento;
 - e) manchi dei connotati di indipendenza, imparzialità e neutralità, a termini del codice etico allegato al presente regolamento.
- Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, sottoscrive apposita dichiarazione d'imparzialità secondo la formula allegata al presente regolamento (allegato 9).



- 3. In presenza di giustificati motivi, le parti possono chiedere al responsabile dell'Organismo la sostituzione del mediatore nominato, informalmente o ricusando lo stesso.
- 4. La sostituzione del mediatore, nei casi previsti dal Regolamento e in caso di sua impossibilità a svolgere la funzione, deve avvenire a cura del responsabile dell'Organismo entro 5 gg. dalla ricezione della dichiarazione di astensione o di non accettazione, ovvero dalla ricezione della richiesta di ricusazione o di sostituzione, o ancora dalla comunicazione della propria impossibilità a presenziare alla mediazione o dalla notizia certa della sopraggiunta impossibilità.
- 5. A seguito della nomina il mediatore non potrà comunque svolgere funzioni di difensore o di arbitro tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia.

Art. 17 Nomina tirocinanti

- 1. L'Organismo è obbligato a consentire il "Tirocinio Assistito dei Mediatori" di cui all'art. 4, comma 3, lettera b, del D.M. 180/2010, come novellato dal D.I. 145/2011, e successivamente dal D.M. 139/2014.
- 2. Il responsabile dell'Organismo, tenuto conto della tipologia di laurea posseduta dal tirocinante e/o della sua appartenenza ad un determinato Ordine, ed infine della sua esperienza professionale già acquisita anche presso altri organismi di mediazione, provvede a indicare il nominativo del tirocinante che affiancherà il mediatore professionista nel corso della singola procedura di mediazione. Il mediatore, anche nella procedura di mediazione in cui partecipa come tirocinante, è obbligato al segreto professionale e alla riservatezza, al pari del mediatore professionista.

Art. 18 Nomina ausiliari ed esperti

- Qualora la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o l'oggetto della controversia presenti profili di particolare complessità, il responsabile, sia autonomamente sia su istanza motivata del mediatore, può nominare uno o più mediatori ausiliari. In questo caso le spese rimangono immutate.
- 2. Nelle stesse circostanze oggettive, il responsabile può provvedere all'individuazione di un esperto, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale competente, a condizione che tutte le parti lo abbiano espressamente richiesto e che le stesse si impegnino a sostenerne gli oneri in eguale misura e in via solidale. I compensi dovuti sono determinati in base alle norme di legge e/o alle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizione del presente Regolamento relativamente alle materie dell'incompatibilità, dell'imparzialità del mediatore e dell'osservanza delle regole di riservatezza.

Capo II

Incontro di programmazione

Art. 19 Avvio e svolgimento dell'incontro informativo

- 1. Le parti intervengono al primo incontro informativo <u>personalmente con l'obbligo dell'assistenza</u> <u>dell'avvocato</u>. Tutti i presenti devono farsi identificare con un documento in corso di validità.
- 2. L'incontro può svolgersi anche in videochiamata o con altra modalità telematica idonea a garantire la presenza simultanea delle parti e del mediatore, nel rispetto della riservatezza.
- 3. Durante l'incontro informativo, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, dando lettura dei benefici e delle responsabilità connessi all'adozione dello strumento mediatizio; invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

Art. 20 Rinvio dell'incontro informativo

- 1. La parte che si trovi nella impossibilità di partecipare all'incontro può chiederne, per una sola volta, il differimento a nuova data.
- 2. Il responsabile dell'Organismo provvede a fissare un nuovo incontro dandone comunicazione alle parti e al mediatore.

Art. 21 Esiti dell'incontro informativo

1. In caso di assenza dell'istante, il mediatore redige <u>verbale negativo di mancato accordo per mancato</u> <u>esperimento del tentativo di conciliazione</u>.



- 2. In caso di assenza ingiustificata della parte invitata, il mediatore redige <u>verbale negativo di ingiustificata mancata partecipazione della controparte al procedimento di mediazione</u>. L'assenza si ritiene ingiustificata salvo il caso in cui derivi da impedimenti gravi e comunque da fatti indipendenti dalla volontà della parte invitata in mediazione.
- 3. Qualora entrambe le parti siano presenti al primo incontro, e dichiarino entrambe l'impossibilità di avviare il procedimento di mediazione, il mediatore redige <u>verbale negativo di mancato accordo</u>, definendo conclusivamente la procedura. Il verbale deve indicare le ragioni oggettive sulla base delle quali le parti ritengono di non poter iniziare la mediazione.
- 4. Qualora entrambe le parti siano presenti al primo incontro, ma dichiarino, una o entrambe, di non voler avviare il procedimento di mediazione, il mediatore redige <u>verbale negativo di mancato accordo per opposizione della/e parte/i</u>.
- 5. Qualora le parti non abbiano partecipato personalmente alla procedura di mediazione e i difensori delegati alla loro rappresentanza abbiano manifestato al mediatore la mera volontà dei deleganti di non procedere, il tentativo di mediazione non risulta ritualmente condotto a termine; conseguentemente il mediatore redige <u>verbale negativo di mancato accordo per mancato esperimento del tentativo di</u> conciliazione.
- 6. Qualora entrambe le parti siano presenti al primo incontro e le stesse dichiarino la sussistenza delle condizioni oggettive che rendano possibile iniziare la conciliazione, il mediatore fissa la data del primo incontro di mediazione indicando alle parti luogo, data e ora.
- 7. In ogni caso, all'esito dell'incontro informativo, anche in mancanza di accordo tra le parti in ordine alla possibilità di esperire la conciliazione, il mediatore designato per la procedura, o altro mediatore incaricato dal Responsabile, può formulare una proposta di conciliazione, sulla base delle informazioni disponibili. Il mediatore comunica la proposta alle parti, per iscritto, invitandole a fargli pervenire, sempre per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.

Art. 22 (articolo abrogato per effetto della sentenza Tar Lazio n. 1351/2015)

Capo III

Avvio e conclusione della mediazione

Art. 23 Incontro di mediazione

- 1. All'incontro di mediazione le parti svolgono la discussione della lite, dinnanzi al mediatore, <u>alla presenza</u> <u>dei rispettivi legali</u>.
- 2. Il mediatore conduce personalmente l'incontro, moderando il confronto tra i presenti; egli può anche fissare sessioni separate per l'audizione disgiunta di ciascuna parte. L'incontro di mediazione ha una durata massima complessiva di ore 6.
- 3. Il mediatore non decide la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe.
- 4. Il mediatore <u>può formulare</u> una proposta di conciliazione, di propria iniziativa o su istanza di parte, nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.
- 5. Il mediatore <u>deve formulare</u> una proposta di conciliazione, sempre nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative, se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
- 6. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze in materia di spese processuali, in particolar modo per quel che concerne l'eventualità che la proposta venga recepita testualmente nel provvedimento che definisce il giudizio. In nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti.
- 7. Il mediatore comunica la proposta alle parti, per iscritto, invitandole a fargli pervenire, sempre per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.



Art. 24 Ritardato o omesso versamento delle indennità

- 1. In caso di mancato versamento delle spese di mediazione prima dell'inizio del primo incontro di mediazione, il procedimento è sospeso con provvedimento del Responsabile dell'Organismo.
- 2. Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprende il suo corso.
- 3. In caso di persistente rifiuto al versamento di una delle parti, il mediatore dichiara definitivamente chiusa la procedura conciliativa, redigendo apposito verbale negativo; a seguire, e senza indugio, l'Organismo avvia le procedure per il ristoro dei danni.

Art. 25 Durata della mediazione

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore ai 3 mesi. Su accordo delle parti è possibile proseguire il procedimento oltre tale scadenza.

Art. 26 Rinvio dell'incontro di mediazione

- 1. La parte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'incontro può chiederne il differimento a nuova data.
- 2. Il responsabile dell'Organismo, a proprio insindacabile giudizio, provvede a fissare un nuovo incontro dandone comunicazione alle parti.

Art. 27 Chiusura negativa della mediazione

- Qualora le parti siano presenti, ma non sussistano le condizioni oggettive per comporre la lite, il mediatore ne dà atto nel <u>verbale negativo di mancato accordo</u>, che definisce conclusivamente la procedura.
- Quando una parte sia assente e non abbia prodotto adeguata giustificazione, il mediatore chiude il procedimento con <u>verbale negativo di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di</u> mediazione.
- 3. Parimenti, la mancata accettazione scritta, da entrambe le parti, della proposta formulata dal mediatore comporta la chiusura della mediazione con **verbale negativo di mancato accordo**.

Art. 28 Chiusura positiva della mediazione

- 1. Se è raggiunta una conciliazione all'incontro di mediazione, ovvero se tutte le parti formalizzano la propria adesione alla proposta formulata per iscritto dal mediatore, viene redatto un verbale positivo che contiene l'accordo delle parti. Alternativamente, il testo dell'accordo può essere redatto su un'autonoma scrittura privata da allegare al verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale. Il verbale è sottoscritto dalle parti presenti, dai rispettivi avvocati, e dal mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
- 2. Il verbale sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, in quanto gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
- 3. Nel verbale possono essere inserite clausole penali per il caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'adempimento degli obblighi stabiliti.
- 4. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Le eventuali spese annesse sono a carico del richiedente. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
- 5. Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- 6. Ai fini di cui all'art.8, comma 2, del D.M. n. 222 del 23/07/2004, il verbale di conciliazione con esito positivo viene trasmesso senza indugio al responsabile del registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 29 Verbale conclusivo



- 1. Nel verbale conclusivo del procedimento sono indicati gli estremi dell'iscrizione dell'Organismo al registro istituito presso il Ministero della giustizia.
- 2. Il verbale conclusivo è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

Art. 30 Rinvio delle parti a un nuovo incontro di mediazione

 Se l'incontro di mediazione non esaurisce il confronto tra le parti, e le stesse sono disponibili a proseguire nella ricerca di un accordo, il mediatore riconvoca le parti per un nuovo incontro di mediazione, al quale si applicano le disposizioni del presente capo.

Capo IV

Costi e indennità

Art. 31 Indennità corrisposte all'Organismo e altre voci di costo

- Sono poste a carico delle parti, per la fruizione del servizio di mediazione: (i) le spese di <u>mediazione</u> e (ii) le spese <u>vive.</u>
- 2. (comma abrogato per effetto della sentenza Tar Lazio n. 1351/2015) .
- Le <u>spese di mediazione</u>, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle Tariffe allegate al presente Regolamento, comprendono:
 - a) i costi di amministrazione dell'organismo;
 - b) l'onorario del mediatore.
- 4. L'onorario del mediatore compensa la preparazione e lo svolgimento dell'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. L'onorario non subisce mutamento nelle ipotesi di mutamento del mediatore nel corso del procedimento o della nomina di un mediatore ausiliario, nel qual caso il mediatore ausiliario concorre nell'indennità di mediazione con il mediatore nominato; l'indennità di mediazione corrisposta dalle parti resta unica, senza alcun aggravio. Resta salvo il caso in cui venga eventualmente nominato un professionista esterno, ex art. 18 del presente regolamento.
- 5. Quanto dovuto va versato prima del primo incontro di mediazione. Ai fini del calcolo dell'indennità di mediazione, occorre distinguere la mediazione c.d. obbligatoria dalla mediazione c.d. facoltativa.
- 6. Per la <u>mediazione obbligatoria</u>, da ciascuna parte è dovuto l'importo indicato nella Tabella A allegata al presente regolamento (sub allegato 3.0). L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento va determinato a norma della tabella A. Detto importo:
 - deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione stessa;
 - 2. <u>deve</u> essere ridotto ad euro 40,00 (quaranta) per il primo scaglione e ad euro 50,00 (cinquanta) per i restanti quando nessuna delle controparti tra quelle che hanno introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
- 7. Per la mediazione facoltativa, da ciascuna parte è dovuto l'importo indicato nella Tabella A allegata al presente regolamento (sub allegato 3.1). L'importo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento va determinato a norma della tabella A. Detto importo:
 - 1. <u>può</u> essere aumentato in misura non superiore a un quinto in ragione della particolare importanza, complessità o difficoltà della mediazione;
 - 2. <u>deve</u> essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione stessa;
 - 3. <u>deve</u> essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 28/2010.
- 8. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi essi si considerano come un'unica parte; conseguentemente il dovuto viene ripartito in quote uguali tra tutti, ferma restando la responsabilità solidale di ciascuno per il tutto.
- Le spese di mediazione vanno corrisposte entro la conclusione del procedimento; qualora non siano state versate, alla firma del verbale di conclusione l'Organismo può avviare le procedure per il recupero del dovuto e per il ristoro dei danni.



- 10. Per le <u>spese vive</u>, esse vanno documentate e poste a carico di coloro i quali abbiano richiesto all'Organismo eventuali ulteriori adempimenti (quali ad es. omologazione del verbale presso il tribunale, notifiche, trascrizioni, registrazioni, ecc.), ovvero a carico di entrambe le parti qualora si convenga sull'adempimento da effettuarsi. I compensi spettanti agli esperti sono liquidati in base al tariffario del relativo ordine di appartenenza; detti compensi sono determinati all'atto della consulenza e devono essere versati dalle parti a conclusione del procedimento di mediazione.
- 11. Tutti gli <u>oneri fiscali</u> derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti, nulla potendosi chiedere all'Organismo.

Art. 32 Costi della mediazione. Valore della lite

- 1. Il costo della mediazione è parametrato sul valore della lite.
- 2. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione (Allegato 4 o 6) e va determinato a norma del codice di procedura civile.
- 3. In caso di incertezza sul valore della lite le parti possono sottoscrivere un valore determinato convenzionalmente; in questo caso, se all'esito del procedimento il valore della lite risulta diverso, l'importo dell'indennità dovuta è rideterminato secondo il corretto scaglione di riferimento.
- 4. Qualora il valore appaia indeterminato, o indeterminabile, il responsabile dell'Organismo può decidere il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e comunicarlo alle parti. Il Responsabile può provvedere allo stesso modo in ogni caso di contestazione del valore indicato nella domanda di mediazione e di divergenza tra le parti sulla stima del valore stesso.
- 5. In caso di perdurante incertezza il valore della lite potrà essere collocato nella forbice 25.001 50.000 €. Di questo verrà data comunicazione alle parti.

Art. 33 Esenzioni e credito d'imposta

- 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- 2. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00; altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
- 3. In caso di successo della mediazione è riconosciuto alle parti un credito d'imposta, commisurato all'indennità di mediazione, fino a un massimo di €500, ridotto alla metà in caso di insuccesso.

Art. 34 Convenzioni

- Una riduzione dei costi di mediazione può derivare dalla sottoscrizione di apposite convenzioni tra l'Organismo ed enti pubblici e/o privati, associazioni, professionisti, ordini professionali e di categoria, ecc. In nessun caso la riduzione dei costi può portare ad un abbattimento degli stessi oltre il massimo previsto per lo scaglione precedente a quello nel quale si colloca la procedura.
- 2. Coloro che si convenzioneranno *in via esclusiva* con l'Organismo usufruiranno di un abbattimento dell'indennità di mediazione, operante nei confronti di entrambe le parti della mediazione, nella misura concordata nella convenzione al momento della stipula della stessa; al mediatore incaricato del singolo affare il compenso va corrisposto con le predette riduzioni.

Art. 35 Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio

- 1. Il mediatore può presentare domanda d'iscrizione in apposito elenco dell'Organismo che contiene coloro i quali accettano di svolgere la procedura di mediazione tra parti che, entrambe o una sola, siano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115; in tal modo il mediatore accetta di svolgere il proprio incarico, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno.
- Il responsabile dell'organismo avrà cura di assegnare i procedimenti avviati con ricorso al c.d. gratuito patrocinio ai mediatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1, osservando un criterio di rotazione tra gli stessi.

Titolo IV

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Documentazione



 Tutta la documentazione menzionata come "allegato" al presente regolamento è disponibile presso la segreteria dell'Organismo e presso le singole sedi di mediazione.

Art. 37 Irregolarità procedurali ed errori materiali

- 1. Le <u>irregolarità procedurali</u> commesse nel corso nella mediazione, in violazione del presente Regolamento, si intendono sanate con la conclusione della stessa.
- Il responsabile dell'Organismo può emendare gli errori materiali eventualmente presenti nei verbali e negli altri atti redatti nel corso del procedimento di mediazione.

Art. 38 Scheda di valutazione del servizio

1. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte viene consegnata una scheda per la valutazione del servizio (Modello 2). Copia della scheda, opportunamente sottoscritta, deve essere trasmessa al responsabile dell'Organismo.

Art. 39 Altri casi di negoziazione previsti dalla legge

1. Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Art. 40 Clausola di chiusura

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e non desumibile dalla normativa di settore si osserva il principio della libertà di forme, compatibilmente con gli ordinari criteri ermeneutici.

Art. 41 Entrata in vigore e modifiche al regolamento

- 1. Il presente Regolamento ed i suoi allegati sono in vigore a far data dall'iscrizione dell'Organismo nell'apposito Registro Ministeriale.
- 2. Il Regolamento e i suoi allegati sono depositati presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 16 comma 3 D.Lgs. 28/2010; gli stessi possono essere modificati dall'Organismo di mediazione. Le modifiche entrano in vigore a far data dalla comunicazione al Ministero del Regolamento emendato. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.
- 3. E' fatto obbligo a tutti gli operatori dell'Organismo di prendere visione del Regolamento nel testo aggiornato ed osservarne le disposizioni.





Allegati

Allegato 1. Codice Etico e Norme di comportamento per i mediatori

- 1. Il mediatore caratterizza la sua funzione e svolge il suo incarico ispirandosi ai seguenti principi:
 - a. principio di indipendenza (assenza di qualsiasi legame oggettivo e soggettivo con una delle parti);
 - b. principio di imparzialità (equidistanza dalle ragioni delle parti; nessuna parte va favorita a discapito dell'altra);
 - c. principio di neutralità (assenza di un interesse personale in ordine all'esito del procedimento di conciliazione).
- 2. In presenza di fattori che ne possano compromettere l'indipendenza e/o l'imparzialità e/o la neutralità, il mediatore non è di per sé inadeguato ad assumere l'incarico e svolgere la propria funzione, bensì costui può anche accettare l'incarico o proseguire nel procedimento, a patto che sia certo di mantenersi imparziale, indipendente e neutrale, e sempre che le parti prestino consenso espresso.
- 3. Il mediatore deve comunicare alle parti, e al responsabile dell'Organismo, qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze fanno esclusivo riferimento a:
 - a. relazioni di tipo professionale o personale con una delle parti o dei loro assistenti;
 - b. interessi di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della conciliazione.
- 4. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e deve rimanere neutrale rispetto alla lite.
- 5. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione, e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, se non può mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- 6. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti.
- 7. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- 8. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - a) le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
 - b) il ruolo del mediatore e delle parti;
 - c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.
- 9. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore della lite e dalla tipologia della controversia.
- 10. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- 11. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa.
- 12. Nessuna informazione che riguardi fatti contrari alla legge è soggetta a vincoli di segretezza.



Allegato 2. Scheda per la Valutazione del Servizio e della soddisfazione percepita (Customer Satisfaction)

Gentile Utente,

Il questionario che Le chiediamo di compilare è parte essenziale del procedimento di mediazione al quale Ella ha partecipato. È redatto al fine di rilevare alcuni dati importanti che ci permetteranno di migliorare i nostri servizi. Le chiediamo di volerlo gentilmente compilare e di restituircelo, con la Sua sottoscrizione e l'indicazione delle sue generalità, inoltrandolo per via telematica al responsabile dell'Organismo o tramite posta elettronica certificata (PEC), o Racc. A/r, o brevi manu, agli indirizzi sotto indicati. La ringraziamo sin d'ora per la collaborazione.

Valutazione numerica (inserire una X al valore che s'intende assegnare)	1	2	3	4	5
Attività	Insoddisfacente	Poco soddisfacente	Buono	Più che buono	Ottimo
Come valuta le informazioni verbali ricevute dall'Ufficio per l'accesso alla mediazione					
Come giudica le informazioni contenute nel sito web (compilare solo se si è utilizzato il sito)					
Come giudica la modulistica che le è stata consegnata o che ha scaricato dal sito internet					
Come giudica i tempi di attesa per la risposta per la prima convocazione avanti al mediatore					
Come giudica il comportamento del personale che ha incontrato in ufficio o con cui è entrato in contatto					
Come giudica il primo incontro informativo col mediatore					
Come giudica la competenza del mediatore					
Come valuta l'attività del mediatore ai fini della composizione amichevole della controversia					
Come valuta l'esito finale del procedimento					
Come valuta l'imparzialità, l'indipendenza e la neutralità dimostrate dal mediatore					
Come giudica la proposta effettuata dal mediatore (rispondere solo se il mediatore ha formulato la proposta)					
Indichi una valutazione complessiva del servizio (<i>valore da 1 a 5</i>)			***************************************		•
Com'è venuto a conoscenza dell'Organismo CESIM?	☐ Cartellonistica; ☐ Professionisti ;	•	⊐ Amici ;	□ Web;	
OSSERVAZIONI/SUGGERIMENTI:					
NomeData di nasc	oita	Luogo (di nascita		
Firma					

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, va trasmessa al responsabile dell'organismo a mezzo: ☐ Pec cesimcoop@pec.it ☐ Raccomandata A/R o Brevi Manu.



Allegato 3.0. Tabella A – Mediazione obbligatoria

Procedure aventi ad oggetto materie per le quali il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità ai sensi del D. Lgs. 28/2010 ss.ii.mm. (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo di stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento delle indennità di mediazione.

	Valore Lite	Spese Avvio (per ciascuna Parte)	Spesa di mediazione (con riduzione) (per ciascuna Parte) Iva inclusa	Importo da Versare per l'istante se la controparte NON INTERVIENE al primo incontro di mediazione	Differenza da versare per l'istante se la controparte INTERVIENE al primo incontro di mediazione	Tabella Ministeriale <u>Iva esclusa</u>
	Valore Controversia		Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D
1 ° S	Fino € 1.000:		€ 53	€ 40,00	€ 13	€ 65
C A	Da € 1.001 a € 5.000:	€ 48,80	€ 106	€ 50,00	€ 56	€ 130
G L	Da € 5.001 a € 10.000:		€ 195	€ 50,00	€ 145	€ 240
I 0	Da € 10.001 a €25.000:		€ 293	€ 50,00	€ 243	€ 360
N E	Da € 25.001 a € 50.000:		€ 488	€ 50,00	€ 438	€ 600
	Da € 50.001 a € 250.000:		€ 813	€ 50,00	€ 763	€ 1.000
2° S	Da €250.001 a € 500.000:		€ 1.220	€ 50,00	€ 1.180	€ 2.000
C A	Da € 500.001 a € 2.500.000:	€ 97,60	€ 2.318	€ 50,00	€ 2.268	€ 3.800
G L	Da €2.500.001 a € 5.000.000:		€ 3.172	€ 50,00	€ 3.122	€ 5.200
I O N E	oltre € <i>5.000.000:</i>		€ 5.612	€ 50,00	€ 5.562	€ 9.200

Gli importi delle colonne A, B e C sono comprensivi di IVA.

<u>L'importo complessivo delle indennità di mediazione si calcola sommando le colonne A e B. Tale importo rappresenta il tetto massimo delle somme esigibili dai fruitori del servizio di mediazione, ad eccezione del caso di successo della mediazione.</u>

Si precisa che gli importi della colonna A devono essere aumentati di max ¼ in caso di successo della mediazione.

Si ricorda alle parti che aderiscono al procedimento (e che corrispondono l'indennità di mediazione) che in caso di successo della mediazione è loro riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500. In caso di insuccesso della mediazione il credito d'imposta è ridotto della metà.

Si precisa che la richiesta di omologa del verbale di accordo è un servizio che la segreteria dell'Organismo offre previo pagamento della somma di euro 150,00.





Allegato 3.1. Tabella A – Mediazione facoltativa

Spese di Mediazione per le procedure volontarie e per le materie per le quali il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità, sempre che si tratti di diritti disponibili.

Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento delle indennità di mediazione.

	Valore Lite	Spese Avvio (per ciascuna Parte)	Spesa di mediazione (con riduzione) (per ciascuna Parte) Iva inclusa	Importo da Versare per l'istante se la controparte NON INTERVIENE al primo incontro di mediazione	Differenza da versare per l'istante se la controparte INTERVIENE al primo incontro di mediazione	Tabella Ministeriale <u>Iva esclusa</u>
	Valore Controversia		Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D
1 ° S	Fino € 1.000:		€ 79	€ 40,00	€ 39	€ 65
C A	Da € 1.001 a € 5.000:	€ 48,80	€ 159	€ 50,00	€ 109	€ 130
G L	Da € 5.001 a € 10.000:		€ 293	€ 50,00	€ 243	€ 240
I 0	Da € 10.001 a € 25.000:		€ 439	€ 50,00	€ 389	€ 360
N E	Da €25.001 a €50.000:		€ 732	€ 50,00	€ 682	€ 600
	Da € 50.001 a € 250.000:		€ 1.220	€ 50,00	€ 1.170	€ 1.000
2° S	Da €250.001 a € 500.000:		€ 2.440	€ 50,00	€ 2.390	€ 2.000
C A	Da € 500.001 a € 2.500.000:	€ 97,60	€ 4.636	€ 50,00	€ 4.586	€ 3.800
G L	Da €2.500.001 a € 5.000.000:		€ 6.344	€ 50,00	€ 6.294	€ 5.200
I O N E	oltre € 5.000.000:		€ 11.224	€ 50,00	€ 11.174	€ 9.200

Gli importi delle colonne A, B e C sono comprensivi di IVA.

<u>L'importo complessivo delle indennità di mediazione si calcola sommando le colonne A e B. Tale importo è derogabile, in particolar modo con riferimento alle variazioni in aumento per quel che concerne la colonna A.</u>

Gli importi della colonna A:

possono essere aumentati di max 1/5 in ragione della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

devono essere aumentati di max 1/4 in caso di successo della mediazione;

devono essere aumentati di 1/5 nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore ex art. 11 D.Lgs. 28/2010.

Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo tra le parti e l'Organismo di Mediazione CESIM.

Allegato 4.



09/10/13

MODELLO 4 - DOMANDA DI MEDIAZIONE







PARTITA IVA 01646380830

SEDE LEGALE: VIA XX LUGLIO, 81-98057 - MILAZZO (ME) : TEL. 090 2135747 - FAX. 090 9417348
SEDE FORMATIVA: C.DA TRACOCCIA - VALDINA (ME) TEL. 090 9022492 - FAX 090 9928958
WWW.CESIMCOOP.COM - INFO@CESIMCOOP.COM - FORMAZIONE@CESIMCOOP.COM



MODELLO 4 - DOMANDA DI MEDIAZIONE

Il sottoscritto ROSSI MARIO nato a ROMA il 10/08/1980 e residente a MILAZZO - 00187 in VIA VENETO, 19, codice fiscale RSSMRA80M10H501N, Telefono 06 1234567 Fax 06 2345678 Mobile 333 1231231, e-mail ROSSI.MARIO@MAIL.IT, pec rossi.mario@pec.it

RAPPRESENTATO DAL LEGALE

MEO SALVATORE, codice fiscale , residente in SPADAFORA - 98040, VIA CAMPO, 3, Telefono 090 2324251 , e-mail MEO.SALV@MAIL.IT ; , P.IVA ; iscrizione all'albo

.....

all'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CESIM Affinché venga avviata il procedimento di mediazione nei confronti di:

FORMICA PIETRO nato a MILANO il 01/09/1976 e residente a ROMA - 00162 in VIA TIBURTINA, 69, codice fiscale FRMPTR76P01F205N, Telefono 06 1478523 Fax 06 8526459 Mobile 340 1235648 , e-mail FOR.P@MAIL.IT , pec fr.pietro@pec.it

DATI CONTROPARTE N. 1 di 1

Firma

OGGETTO DELLA MEDIAZIONE

Natura della controversia Obbligatoria

Materia della controversia CONDOMINIO

Descrizione della controversia INFILTRAZIONI DI ACQUA DELL'APPARTAMENTO DELLA CONTROPARTE

Valore della controversia DA EURO 1.000 A EURO 5.000

Luogo dell'incontro SEDE N.1 - MILAZZO VIA XX LUGLIO 81

Preferenza mediatore (non vincolante per l'organismo)

Luogo e data

DICHIARA

Di aver preso visione del Regolamento di procedura di mediazione che sarà applicato dall'organismo, nonché il tariffario e di accettarne, senza riserva alcuna, tutti gli articoli ivi presenti.

www.cesimcoop.com/mediazioni/stampa_istanza.php?idmediazione=42



Allegato 5.



09/10/13

MODELLO 5 - ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE





SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

PARTITA IVA 01646380830

SEDE LEGALE: VIA XX LUGLIO, 81-98057 - MILAZZO (ME): TEL, 090 2135747 - FAX, 090 9417348 SEDE FORMATIVA: C.DA TRACOCCIA – VALDINA (ME) TEL. 090 9022492 – FAX 090 9928958 WWW.CESIMCOOP.COM - INFO@CESIMCOOP.COM - FORMAZIONE@CESIMCOOP.COM



SOCIALE (1)

MODELLO 5 - ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Il sottoscritto FORMICA PIETRO nato a MILANO il 01/09/1976 e residente a ROMA - 00162 in VIA TIBURTINA, 69, codice fiscale FRMPTR76P01F205N, Telefono 06 1478523 Fax 06 8526459 Mobile 340 1235648, e-mail *FOR.P@MAIL.IT* , pec fr.pietro@pec.it

RAPPRESENTATO DAL LEGALE

INSANA MARIA GRAZIA, codice fiscale, residente in MESSINA - 98100, VIA TEMPESTA, 56, Telefono 0902154643, e-mail MARINS@MAIL.IT; P.IVA 01589632112; iscrizione all'albo

DATI CONVOCATO

ACCETTA LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROPOSTA DAL

Il sottoscritto ROSSI MARIO nato a ROMA il 10/08/1980 e residente a MILAZZO - 00187 in VIA VENETO, 19, codice fiscale RSSMRA80M10H501N, Telefono 06 1234567 Fax 06 2345678 Mobile 333 1231231, e-mail ROSSI.MARIO@MAIL.IT, pec rossi.mario@pec.it

RAPPRESENTATO DAL LEGALE

MEO SALVATORE, codice fiscale, residente in SPADAFORA - 98040, VIA CAMPO, 3, Telefono 090 2324251, e-mail MEO.SALV@MA/L.IT;, P.IVA; iscrizione all'albo DATI ISTANTE N. 1 di 1

OGGETTO DELLA MEDIAZIONE

Natura della controversia Obbligatoria

Materia della controversia CONDOMINIO

Descrizione della controversia INFILTRAZIONI DI ACOUA DELL'APPARTAMENTO DELLA CONTROPARTE

Valore della controversia DA EURO 1.000 A EURO 5.000

Luogo dell'incontro SEDE N.1 - MILAZZO VIA XX LUGLIO 81

Preferenza mediatore

(non vincolante per l'organismo)

Breve replica sui fatti indicati dall'istante o

motivazione del rifiuto

DICHIARANO

Di aver preso visione del Regolamento di procedura di mediazione che sarà applicato dall'organismo, nonché il tariffario e di accettarne, senza riserva alcuna. tutti gli articoli ivi presenti.

Luogo Firma Firma

www.cesimcoop.com/mediazioni/stampa_adesione.php?idmediazione=42&idconvocato=40



Allegato 6.



09/10/13

MODELLO 6 - DOMANDA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE







SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
PARTITA IVA 01646380830

SEDE LEGALE: VIA XX LUGLIO, 81-98057 - MILAZZO (ME) : TEL. 090 2135747 - FAX. 090 9417348

SEDE FORMATIVA: C.DA TRACOCCIA – VALDINA (ME) TEL. 090 9022492 – FAX 090 9928958

WWW.CESIMCOOP.COM - INFO@CESIMCOOP.COM - FORMAZIONE@CESIMCOOP.COM



MODELLO 6 - DOMANDA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE

ll sottoscritto ROSSI MARIO nato a ROMA il 10/08/1980 e residente a MILAZZO - 00187 in VIA VENETO, 19, codice fiscale RSSMRA80M10H501N, Telefono 06 1234567 Fax 06 2345678 Mobile 333 1231231, e-mail ROSSI.MARIO@MAIL.IT, pec rossi.mario@pec.it

RAPPRESENTATO DAL LEGALE

MEO SALVATORE, codice fiscale, residente in SPADAFORA - 98040, VIA CAMPO, 3, Telefono 090 2324251, e-mail MEO.SALV@MAIL.IT;, P.IVA; iscrizione all'albo

Ε

FORMICA PIETRO nato a MILANO il 01/09/1976 e residente a ROMA - 00162 in VIA TIBURTINA, 69, codice fiscale FRMPTR76P01F205N, Telefono 06 1478523 Fax 06 8526459 Mobile 340 1235648 , e-mail FOR.P@MAIL.IT , pec fr.pietro@pec.it

DATI CONTROPARTE N. 1 di 1

CHIEDONO CHE VENGA AVVIATA LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE per la seguente controversia:

Natura della controversia Obbligatoria

Materia della controversia CONDOMINIO

Descrizione della controversia INFILTRAZIONI DI ACQUA DELL'APPARTAMENTO DELLA CONTROPARTE

Valore della controversia DA EURO 1.000 A EURO 5.000

Luogo dell'incontro SEDE N.1 - MILAZZO VIA XX LUGLIO 81

Preferenza mediatore (non vincolante per l'organismo)

DICHIARANO

Di aver preso visione del Regolamento di procedura di mediazione che sarà applicato dall'organismo, nonché il tariffario e di accettarne, senza riserva alcuna, tutti gli articoli ivi presenti.

Luogo e data

Firma	

Firma

www.cesimcoop.com/mediazioni/stampa_istanza.php?idmediazione=42



Allegato 7.



Dichiarazione di iscrizione - Organismo CESIM

Dichiarazione di Iscrizione

all'albo dei Mediatore dell'Organismo di Mediazione CESIM

II sottoscritto	Felice Gianluc	га		
Luogo di nascita	Bari			
Data di nascita	25.08.1979			
Residente in	Brindisi			
Via ,n. civico - CAP	Nazionale, 41	- 72100		
Telefono/Fax/Cellulare	3333333333			
E-mail	felice.gian@m	ail.it		
Pec	felice.gian@pe	ec.it		
Codice fiscale	FLCGLC79M.	25A662O		
scritto all'Ordine dei / dal	Avvocati Brind	disi dal 13/3/2000		
Abilitato all'esercizio della				
professione di mediatore nelle				
controversie civili e commerciali ai				
sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M.				
attuativo, presso l'Organismo				
Titoli di studio	Titolo	di studio	Conseguito il	Giudizio
	LAUREA IN G	GIURISPRUDENZA	24/3/1999	110/110 e lode
	DOTTORA	TO DI RICERCA	22/3/2005	
	DIPLOMA DI M	IATURITA CLASSICA	1991	60/60
Abilitazioni e attestati professionali	Abili	tazioni e attestati profe	essionali	Anno di conseguimento
	ABILITAZIO	NE ALL'ESERCIZIO DELLA FORENSE	PROFESSIONE	2003
	GIURIDICHE E	E ALL'INSEGNAMENTO E ED ECONOMIHCE (CLASS A019) nelle scuole supe	E DI CONCORSO	2001
		ECDL		2002
Conoscenze linguistiche	Linguu inglese	Livello di conoscenz di base	u Certific	uzione specificu.
Conoscenze specifiche in materia di mediazione		l danno da responsabili npa o con altro mezzo d		famazione con il
	Esp	perienza dal	Certifica	zione
		2011	docenza uni	versitaria
	Risarcimento de	l danno derivante dalla	circolazione di vei	coli e natanti
	Esperienza dal Certifi			zione
		2011	docenza uni	versitaria

Chiede

Di essere iscritto nel vostro registro dei mediatori;

Dichiara Altresì

www.cesimcoop.com/mediatori/iscrizione.php?cf=FLCGLC79M25A662O



09/10/13

Dichiarazione di iscrizione - Organismo CESIM

- 1.Di accettare in ogni sua parte il regolamento e allegati dell'organismo di mediazione CESIM che dichiara di conoscere;
- 2.Di accettare a titolo di Onorario del Mediatore, l'indennità previste per le spese di mediazione di cui alla tabella "A", omnicomprensivo di ritenuta d'acconto ed eventuale altre ritenute, oltre IVA se dovuta. L'indennità verrà corrisposta entro giorni 7 sette dal pagamento a carico delle parti e dietro rilascio di regolare documento fiscale;
- 3.Di essere consapevole che le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste per l'iscrizione nel registro dei mediatori dell'organismo CESIM, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle normative deontologiche;
- 4.Dichiara di aderire/non aderire alla polizza assicurativa dell'organismo (allegare personale polizza in caso di non adesione);

Allega: C.I., C	Curriculum \	√itae, (Copia conforme	attestato	di formazione,	Dichiaraz.	sost.	certificaz.	assenza	condanne
penali.										

Luogo	e data	Firma	
-------	--------	-------	--



Allegato 8.

Designazione del mediatore e fissazione dell'incontro

			Egr. Dott./ssa
			, n
	tel	fax	, e-mail
			Egr. Dott./ssa
			Istante
	tel		, II
		, 100	Egr. Dott./ssa
			Controparte
			, n
	tel	fax	, e-mail
Procedimento n del			
IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO CES	IM		
Vista l'istanza di madiazione denositata del sia		la data	avente ed
Vista l'istanza di mediazione depositata dal sig, in data con ns. pro	ı. m	in data .	, avente ad
oggetto: ex art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28			
DESIGNA			
Il mediatore dottper l'esperimento del procedimento, con ammonimento di rispettare	l'obblige	o di riservate	zza delle informazioni
acquisite durante il procedimento ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 28/2010 e di rispettare l'obbligo	di impa	arzialità previ	sto dall'articolo 14 del
d.lgs. 28/2010.			
FISSA			
La data per l'incontro fra le parti per il giornonella sede di in via			
Dispone la comunicazione del presente provvedimento alle parti a cura della segreteria.			
Dispone la comunicazione dei presente provvedimento alle parti a cura della segreteria.			
Luogo e data Il Responsabile dell'Organismo			

Allegato 9.

Modello di accettazione dell'incarico
lo sottoscritto:; C.F; nato a e residente in via; in qualità di
Mediatore dell'organismo di mediazione Società Cooperativa Sociale CESIM
In relazione all'affare assegnatomi con prot del dal responsabile dell'organismo di Mediazione CESIM;
DICHIARO di accettare l'incarico
Luogo data
II Mediatore

Allegato 10.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI

resa ai sensi degli artt. 46, 47, 75, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

II sc	ottoscritto: e residente in via
	, in qualità di Mediatore dell'organismo di mediazione Società Cooperativa Sociale CESIM, consapevole delle sanzioni penali
richia	amate in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di di	chiarazioni non veritiere
	DICHIARA sotto la propria responsabilità
1.	di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
2.	di non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
3.	di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
4.	di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
Luoc	o,data
	Firma

Si allega

copia documento d'identità in corso di validità

Allegato 11.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'

resa ai sensi degli artt. 19, 46, 47, 75, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (possesso dei requisiti di onorabilità per i mediatori, previsti dall'4, comma 3 lettera C) del D.M. 180/2010)

Si allega

copia documento d'identità in corso di validità